

**Zeitschrift:** Quaderni grigionitaliani

**Herausgeber:** Pro Grigioni Italiano

**Band:** 65 (1996)

**Heft:** 1

**Artikel:** La Bourbaki poschiavina : la Svizzera aperta a truppe italiane nel 1848

**Autor:** Tognina, Riccardo

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-50316>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 10.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

RICCARDO TOGNINA

# La Bourbaki poschiavina

## La Svizzera aperta a truppe italiane nel 1848

(5<sup>a</sup> e ultima parte)

### *4. Le armi sequestrate dalla Giurisdizione di Poschiavo*

Alle comunicazioni di Giovan Giacomo Lardelli e del tenente Senti del 25 settembre e del 10 ottobre '48 che la Giurisdizione di Poschiavo aveva messo da parte 30 casse, ossia 500 fucili, 2 cannoni e relative munizioni come pegno relativo ai suoi conti non ancora pagati da parte del Cantone e della Confederazione, il Governo reagì nel modo seguente:

1. Come Vi abbiamo comunicato già il 12.9.48, se non lasciate spedire le armi e munizioni in parola, verremo a prenderle ricorrendo a un'esecuzione militare;
2. Se Voi non sarete d'accordo con i risarcimenti che vi verranno riconosciuti dopo aver esaminato le vostre fatture corredate dai relativi documenti di motivazione, potrete far uso di ogni mezzo legale a Vostra difesa;
3. Vi diffidiamo a spedire qui immediatamente il materiale bellico da Voi trattenuto, che è atteso per controllo e stima dal Commissario federale Colonnello Fischer e dal suo aggiunto. Voi stessi, nella convenzione coi comandi delle truppe profughe avete dichiarato che le decisioni da prendere circa i materiali in questione spetta alle autorità competenti.
4. Riguardo al Vostro desiderio che i risarcimenti per le vostre prestazioni siano versati con sollecitudine, Vi comunichiamo che le cifre che Vi verranno riconosciute saranno considerate alla stregua delle pretese degli altri comuni. Non possiamo concedervi dei privilegi.
5. Se la risposta affermativa non ci perviene entro due giorni, le spese per questo espresso saranno totalmente a Vostro carico.

Nella sua risposta del 13 ottobre al Governo il Magistrato esprime il suo rammarico per il fatto che il Governo non ha accettato la proposta di far risolvere la vertenza a un arbitrato e per l'ulteriore deteriorarsi dei rapporti fra Poschiavo e Coira. E viene alla seguente conclusione: "... dichiariamo di cedere al diritto della forza", non senza protestare per l'intimazione e la minaccia e dichiarando di fare tutto il necessario affinché i loro diritti siano salvaguardati e l'opinione pubblica sia informata<sup>21</sup> e chiamata a fare lei da giudice.

Nella seconda parte della lunga lettera (riprodotta nell'Appendice) il Magistrato passa

<sup>21</sup> Il termine "informare" non era, allora, ancora in uso. Si parla nell'atto in questione di "delucidare l'opinione pubblica".

in rassegna i fatti a partire dall'8 agosto, cioè dal giorno in cui la Giurisdizione decide sulla base del suo esame della situazione di mandare un "picchetto" al confine (decisione più tardi approvata dal Governo) per concludere che le Autorità valligiane hanno dovuto prendere misure che spettavano a Autorità superiori, che le prestazioni della Giurisdizione poschiavina erano state eccezionali e non potevano "confondersi" con quelle di altre, che ai Poschiavini si erano dati parecchi ordini straordinari e che ora essi stavano perdendo anche "il fitto" dei debiti verso privati mentre altri servizi il Cantone li aveva pagati.

Il Governo non accettò i "rimproveri" rivoltigli dal Magistrato. Dopo aver constatato che le Autorità della Valle rinunciavano alle armi sequestrate accettando la decisione della Commissione di Stato, dichiarava che prendendo posizione riguardo ai rimproveri ricevuti, non intendeva giustificarsi ma dimostrare che questi erano infondati. E aggiungeva: «1) Il Governo non agisce arbitrariamente ma difenderà la sua posizione anche davanti a un giudice imparziale (ciò che non avverrà); 2) Circa il risarcimento delle spese per i profughi e i loro materiali, il Commissariato di guerra è incaricato di compiere il necessario se mai non l'ha già fatto».

Qui va aggiunto che in un dato momento e precisamente quando la Confederazione ordinerà al Cantone di mettere a disposizione tutto il materiale da guerra italiano per trasportarlo verso un luogo di raccolta federale, il Cantone si comporterà come la Giurisdizione poschiavina nei suoi confronti, ponendo il sequestro su dati materiali fino a che la Confederazione non abbia riconosciuto tutte le "giustificate" pretese di Coira (insistendo nelle pretese della comunità cantonale a tutela degli interessi dei comuni).



*Il passo del Bernina intorno al 1940*

(Foto: Archivio fotografico L. Gisep)

##### *5. Dopo la Giurisdizione e il Cantone concorre anche la Confederazione alla preparazione per la consegna del materiale da guerra*

Anche le Autorità federali erano interessate a una consegna non troppo lontana nel tempo dei materiali portati con sé dai profughi italiani, sulla base di quanto giaceva negli arsenali e degli elenchi allestiti al confine e in seguito. La Dieta incaricò, come detto, il Direttorio di far in modo che la consegna in questione potesse avvenire nel modo migliore. Il Consiglio di guerra, accettando l'incarico del Direttorio decise di far eseguire un controllo definitivo dei materiali e degli elenchi e di far stimare il loro valore secondo il loro stato.<sup>22</sup>

Per questi compiti Berna scelse il tenente colonnello d'artiglieria Fischer di Reinach e rivolse al Canton Grigioni la preghiera di renderglieli il più facile e semplice possibile. Fischer poté portarsi con sé nel Grigioni come collaboratore il capitano d'artiglieria Genzenbach di Aarau. Nel Ticino, per l'inventarizzazione e stima in parola, venne inviato il tenente colonnello Manuel di Burgdorf. Gli inventari, dice un rapporto del Dipartimento federale al Consiglio federale del 25.1.49, dovevano essere non solo controllati ma pure completati per il continuo afflusso di profughi con armi anche dopo la grande ondata dell'agosto '48. Gli inviati trovarono collaboratori con le dovute conoscenze nel Grigioni nel tenente colonnello Herrmann, direttore dell'Arsenale cantonale in Coira, e nel Ticino nel capitano Zeller, comandante di una batteria zurighese in quel momento di stanza nel Ticino.

La situazione si presentò subito assai complessa. Ciò risultò dal rapporto citato, steso da esperti e rappresentanti dei Cantoni e di privati che avevano venduto materiale da guerra al Governo provvisorio lombardo.

Il Canton Grigioni era sempre ancora arroccato su una sua vecchia tesi: rinunciava al risarcimento delle spese per la sussistenza ai profughi, se la Confederazione non presentava pretese riguardo alle armi straniere, premesso che queste non venissero reclamate dai proprietari. Volendo la Confederazione invece disporre delle armi in questione, doveva anche assumere le spese concernenti il disarmamento dei profughi, il trasporto e la manutenzione dei materiali presi in consegna secondo una contabilità da allestire. In secondo luogo, il Governo di Coira, per le prestazioni del Cantone lungo la frontiera sud-est durante la guerra in Lombardia, tornava a chiedere una batteria (due cannoni) e un adeguato numero di fucili in vista di una ripresa delle ostilità.

Da parte di altri (il rapporto non gli dà un nome) si contestò che un cantone (o dei cantoni) potesse chiedere anche armi per le spese relative ai profughi militari. “Queste armi sono un bene intoccabile consegnatoci per la custodia, che deve essere riconsegnato ai suoi proprietari.”

Dato che il Canton Grigioni non era in quel momento disposto a consegnare tutte le armi nonostante la sua dichiarazione scritta del 13 ottobre 1848 (“cediamo al diritto della forza”), il rapporto al Consiglio federale chiede che tutte le armi siano consegnate

<sup>22</sup> Rispondendo a una lettera del Governo cantonale del 9 ottobre 1848, il Magistrato di Poschiavo comunicò a Coira il 15 ottobre: “Ad esecuzione dell’ordine ricevuto, in quanto alle armi dei rifugiati politici, questo Magistrato ha stabilito di prendere in consegna e raccogliere le armi state depositate da quelli, sino a nuovi ordini, onde non ne possa venir fatto alcun uso, sorvegliando gli altri (quelli) che le tengono presso di sé.”

e inventarizzate. Questa richiesta valeva anche per il Ticino verso il quale l'afflusso di profughi era pure continuato.

Secondo gli elenchi acclusi al rapporto del 25 gennaio '48 al Consiglio federale la stima dei materiali da guerra diede i seguenti risultati (nei quali mancano i quantitativi):

1. Materiali d'artiglieria	L 19.613,15
2. Armi da fuoco a mano (fucili)	L 39.861,—
3. Armi bianche	L 489,30
4. Munizioni	L 6.394,70
5. Oggetti d'equipaggiamento	L 2.238,35
6. Vari oggetti per l'equipaggiamento delle truppe d'artiglieria	L 67,70
7. Pezzi di vestiario	L 264,—
8. Casse per munizioni e armi	L 659,—
Somma	<hr/> L 69.587,20

Il rapporto contiene anche altre “reclamazioni” concernenti materiali da guerra e spese.

1. Il 19 agosto 1848 il Governo ticinese, seguendo l'esempio grigione, chiese che le sue ingenti spese per i profughi fossero soddisfatte con armi sulla base del loro valore di stima;
2. L'ambasciatore sardo il 29 settembre reclamò le armi della colonna Griffini;
3. L'Amministrazione dei materiali esplosivi del Canton Berna reclamò una trentina di barili di polvere spediti al Governo provvisorio di Milano e fermati a Lugano causa l'andamento della guerra;
4. Giovanni Pezzotti, cittadino ticinese, affermava di essere proprietario di quattro casse di munizioni provenienti da Chiasso (rispedite dalla Lombardia per non cadere nelle mani degli Austriaci?) e dichiarate merce di transito;
5. Il 19 novembre una ditta commerciale di Olivone si fece viva come proprietaria di materiali da guerra vendutile da parte di “intendenti sardi della provincia di Pallanza”; oggetti che la ditta intendeva riconsegnare al Piemonte;
6. François Valloton di Losanna reclamava involti di cappotti militari nuovi depositati alla dogana di Milano e sequestrati poi dagli Austriaci ridivenendo padroni della città;
7. Louis Johannot fils di Vevey pretendeva dal Governo provvisorio di Milano per forniture di materiale da guerra “secondo conto del 29.7.'48” fr. 60.602,83 (residuo);
8. Il Canton Berna presentò con scritto dell'11.9.'48 una pretesa di L. 24.924,— chiedendo in più che fosse posto il sequestro su materiali da guerra per il valore della cifra indicata.

Prendendo atto di queste “reclamazioni” di enti pubblici e di persone private, gli autori del rapporto proposero di rendere per quanto possibile liquida tutta “la massa dei

materiali”, affinché si potesse formulare una proposta - una decisione preventiva. (Intendevano i consulenti del Consiglio federale con la frase “rendere liquida possibilmente tutta la massa” tradurla in valore venale o renderla liquida attraverso una data forma di vendita?)<sup>23</sup>

Sulla base di quanto è stato esposto, gli autori/experti presentarono al Dipartimento militare le seguenti proposte:

- I. La decisione generale circa i materiali ritirati ai profughi e con questa quella concernente le “reclamazioni dei Cantoni di Berna, Grigioni, Ticino e delle ditte commerciali Valloton e Johannot è da rimandare.
- II. Per contro sono da prendere le seguenti disposizioni particolari:
  - a. La domanda, se dal punto di vista politico sia ammesso di consegnare al Regno di Sardegna le armi reclamate è da sottoporre per esame al Dipartimento politico;
  - b. Il signor colonnello Luvini<sup>24</sup> è da invitare, per il tramite del Governo ticinese, a motivare le sue pretese; bisogna inoltre comunicargli che una parte della polvere in questione viene reclamata dall’Amministrazione dei materiali esplosivi del Canton Berna;
  - c. Un uguale invito e avviso è da inviare mutatis mutandis al Governo del Canton Berna all’intenzione dell’Amministrazione dei materiali esplosivi;
  - d. Giovanni Pezzotti è da invitare tramite il Canton Ticino a motivare la sua affermazione con pezze d’appoggio valide;
  - e. Alla ditta commerciale di Olivone sono infine da consegnare le armi e gli altri oggetti reclamati alla condizione che siano in effetti inviati nel Piemonte.

Il 5 febbraio il Consiglio federale esaminò il rapporto del Dipartimento militare e decise di incaricare il Dipartimento politico della Confederazione di studiare se in quel momento fosse opportuno o meno consegnare al Piemonte le armi chieste, data la neutralità della Svizzera, la sua preoccupazione di mantenere un atteggiamento di equidistanza fra vicino e vicino.

In quel momento la Legazione di S.M. il Re di Sardegna in Svizzera ripresentò la sua domanda di restituzione delle armi “che sono state ritirate ai rifugiati italiani in terra elvetica.” Il Consiglio federale rispose 40 giorni dopo, il 15 marzo. L’Autorità svizzera comunicò la decisione della Dieta dell’11 settembre ’48, secondo la quale la Confederazione si dichiarava solo “depositaria” dei materiali in parola e fece al tempo stesso osservare che in quel momento occorreva tener conto di circostanze di ordine politico, indipendenti dalla questione della proprietà. La Sardegna aveva perduto una parte delle sue armi trovandosi in guerra con l’Austria. Queste erano state consegnate in un paese neutrale. Questo “status quo”, come venne definito dalla Dieta, non potrebbe essere

<sup>23</sup> “Bevor nun irgend ein Antrag hinsichtlich der mehrmals erwähnten Waffen, Ausrüstungsgegenstände etc. gestellt werden kann, ist vor allem erforderlich, die ganze Masse möglichst liquid zu machen. Zu diesem Ende müssen die Vindikationsrechte, die geltend gemacht werden wollen, geprüft und vorläufig entschieden werden”. (È l’opinione degli estensori del rapporto del 25.1.1849)

<sup>24</sup> Oltre a Johannot di Vevey e Giovanni Pezzotti, anche il colonnello Luvini fu fornitore di armi al Governo provvisorio.

mutato da questo stato a vantaggio dell'uno e a svantaggio dell'altro stato belligerante. Solo per la sua neutralità la Svizzera poté prendere in consegna queste armi. Si fosse permesso ai profughi di portare con sé le loro armi in Piemonte o si restituissero ora, non potendo considerare la guerra sicuramente finita, si arriverebbe alla medesima situazione. Non si doveva infine dimenticare che fra i materiali presi in consegna dalla Svizzera ce n'era una quantità considerevole che apparteneva all'Austria. Restituirli all'uno e all'altro no?! In più: queste armi costituivano una "massa indivisa e non liquida", nei cui confronti si erano presentate varie "reclamazioni e rivendicazioni di Cantoni, di particolari" e di uno stato. La Dieta, ricordava concludendo il Consiglio federale alla Legazione Sarda, ha deciso di mantenere, circa i materiali esteri, lo status quo, preoccupandosi di risolvere prima il problema delle spese per il sostentamento dei profughi (alle quali erano interessati i Comuni, i Cantoni e la Confederazione).

Contemporaneamente, il Consiglio federale informò dettagliatamente i Cantoni Ticino e Grigioni riguardo alle decisioni della Dieta dell'11 settembre affinché si comportassero di conseguenza. I due cantoni erano cioè invitati a inoltrare a Berna le loro pretese sotto forma di fatture e di pezzi d'appoggio affinché i contabili bernesi potessero verificare quali e quante erano le spese fatte nell'uno e nell'altro cantone in favore dei profughi.

Fra gli atti d'archivio concernenti i materiali bellici trasportati a Coira figura l'inventario-stima del colonnello Fischer (Totale valore stima Fischer Fr. 69'587,10). Per dare un esempio di come quest'atto è stato allestito, segue quanto sta di questi materiali sotto la lettera A.

*A. Geschützrohre*

*1. Metallene*

	Schätzung		
	Fr.	Rp.	Fr.
10 Piemontesische 8 - Pfund - Kanonen	6'229,20		
4 Oesterreichische 6 - Pfund - Kanonen	2'304,75		
5 Berner 4 - Pfund - Kanonen	2'455,20		
1 Oesterreichische 3 - Pfund - Kanone	367,50		
3 Verschiedene Kanonenrohre	450,20		
2 Piemontesische Haubitzen 15 C	997,20		
3 Oesterreichische 7 - Pfund - Haubitzen	1'255,50		14'059,55

*2. Eiserne*

4 Verschiedene kleine Kanonenrohre	35,55
	14'095,10

Basti questa piccola parte dell'inventario per verificare secondo quali criteri è stato allestito. Al primo sguardo si arriva a constatare che vi è tutto quanto le Autorità richiedono: elenchi delle armi da fuoco e elenchi di armi bianche, polvere e munizioni per le varie armi, uniformi. L'elenco riprodotto indica l'arma registrata (inclusi il paese d'origine e il calibro della canna), il numero dei pezzi e il loro valore complessivo. Ma trattandosi di scegliere fra armi di corpi regolari, armi di formazioni di volontari di vari paesi e armi private di cittadini di varia provenienza, le cose non potevano che compli-

carsi. In più, chi poteva affermare se ad es. i dieci cannoni piemontesi del calibro di 8 libbre appartenevano proprio tutti al Regno di Sardegna e Piemonte? A Campocologno si allestivano elenchi di armi e altri materiali in almeno due copie firmate e controfirmate. Ma non si è trovata nessuna notizia circa il destino di questi inventari dalla loro stesura all'allestimento degli elenchi cantonali da inviare a Berna.

Alla citata “reclamazione” sarda venne allegata una “specificazione”, in cui l'avere del Regno sardo è indicato in 2'715 fucili (Flinten), 28'600 cartucce, 4'405 capsule, 10 cannoni e varie altre armi e oggetti di equipaggiamento. È probabile che sia risultato difficile se non impossibile stabilire “l'identità” di ogni singolo oggetto. L'origine (bernesa, austriaca, piemontese) e il calibro sono forse state indicazioni sicure, ammesso che l'una o l'altra arma non sia passata per le vie del commercio speculativo. Ma quando una cifra raggruppava fucili e cannoni “diversi”? E quando l'origine era inglese o prussiana, come la si metteva?

Nell'atto n. 94. 124. 20. 150 del 15 e 16 marzo 1849, in cui il Dipartimento politico prende posizione riguardo al rapporto del 5 febbraio '49 al Consiglio federale, dopo la constatazione che quest'Autorità ha deciso di rinviare le “decisioni generali” riguardo ai materiali da guerra stranieri e di sospendere l'esame delle reclamazioni, si cercano spiegazioni circa il divario fra gl'inventari e le richieste dei proprietari veri e presunti. “Dovrebbe risultare difficile se non impossibile stabilire l'identità di tutte queste armi... In tutto in questi due Cantoni (Grigioni e Ticino) si trovano... 4 cannoni di più e 3'859 fucili (Flinten) di meno di quelli reclamati. Circa l'origine delle munizioni non risulta nulla da questi inventari principali. Per contro emerge da un inventario provvisorio spedito da Coira che alla colonna Griffini in val Poschiavo vennero ritirati 5 obici, 22 cannoni (e non 10 o 14), 1 colombina (Feldschlange) e 3 carri d'artiglieria.” Il numero maggiore di cannoni reclamati, ci si spiegava a Berna, dovrebbe essere dovuto a origini diverse di tali armi. E concludendo queste osservazioni, il verbale dice: “Risulta che il Governo sardo-piemontese non reclama di più ma piuttosto di meno di quanto non sia stato consegnato dai corpi militari alla loro entrata in Svizzera e che circa l'identità di una notevole parte di queste armi non c'è da dubitare.” Come i Dipartimenti militare e politico, così anche il Consiglio federale afferma poi: la Confederazione si considera solo “depositaria” dei materiali esteri; riguardo alla consegna è quindi solo questione di tempo. Il Piemonte e l'Austria sono in stato di guerra fra loro e “secondo i risultati delle ultime trattative alla Camera di Torino la guerra potrebbe riscatenarsi da una settimana all'altra”. Lo status quo (cioè il fatto che le armi dei profughi sono state ritirate dalla Svizzera nella sua qualità di paese neutrale) non può per conseguenza essere mutato, a parte il fatto che fra i materiali in parola ci sono armi austriache. Prescindendo anche dalle pretese che saranno avanzate anche da parte di cantoni e privati svizzeri, l'ultima parola riguardo alla consegna spetta all'Assemblea federale.

Riguardo alla domanda del commerciante Johannot Figlio di Vevey dell'11 febbraio 1849 relativa a armi fornite a Milano, il Dipartimento politico assunse la seguente posizione: L'appoggio di questa domanda presso la Legazione sarda non avrebbe nessun successo e risulterebbe in più vergognoso. Rifiutando al Piemonte la restituzione delle sue armi non si può chiedergli il pagamento di simili oggetti forniti al Governo provvisorio lombardo. Ci sembra giusto ciò che il nostro Console a Milano ci ha comunicato: “Gli effetti appartenenti al signor Johannot Figlio erano stati consegnati prima del 6

agosto agli agenti del Governo provvisorio, che aveva disposto al riguardo. E non trovandosi più né in dogana, né nei magazzini, non si sarebbe potuto tentare dei passi con speranza di successo. Questa reclamazione dovrà essere presentata più tardi, quando si regoleranno i conti del Governo provvisorio. Il far credito a un governo provvisorio che si trova in fase di rivoluzione è un gioco pericoloso, e il creditore può nutrire speranza solo se la rivoluzione riesce. Un governo invece non deve presentare rivendicazioni che a priori risultano di dubbio successo. Si propone quindi di non accettare la domanda Johannot date le premesse citate e fino a quando le armi non saranno state restituite al Piemonte.”

Il 7 gennaio Johannot chiese di consegnare le armi piemontesi solo contro la coperatura dei creditori svizzeri. Di questa domanda ci si occuperà più giù.

In omaggio al punto 3 delle decisioni della Dieta dell’11 settembre (la Dieta partecipi alle spese per il sostentamento ecc. dei profughi sulla base dei conti degli atti di prova dei cantoni interessati) e al punto 4 (la Dieta incarica il Direttorio di far completare gli elenchi dei materiali da guerra e di far rispettare lo status quo fino a una soluzione circa la liquidazione delle spese concernenti l’ospitalità offerta ai rifugiati) è da elaborare una proposta all’Assemblea federale circa la partecipazione dello Stato alle spese. In più è da prendere le mosse dall’idea che il controllo dei conti e delle pezze giustificative come pure la decisione riguardo alla misura in cui la Confederazione assumerà le dette spese sono una competenza del Dipartimento delle finanze. Ci si limita perciò a relatare riguardo agli atti e a indicare alcune norme secondo cui si potrebbe procedere.

Le “reclamazioni” che vengono presentate si suddividono in

1. pretese per trasporti, pulitura e immagazzinamento di armi e munizioni;
2. pretese per il vitto e l’alloggio ai rifugiati e relativi trasporti (ammalati ecc.).

Il Ticino deve ancora mandare i suoi conti.

Il Grigioni inoltrò il 29 gennaio ’49 un conto di fiorini 13.630 osservando che non è da considerare completo dovendogli aggiungere ancora vari importi specie per la sussistenza e il trasporto di profughi. Già il 15 maggio ’49 il Grigioni aveva inviato a Berna una dichiarazione secondo la quale ogni pretesa era stata spedita.

Le proposte del Dipartimento sono le seguenti:

Le spese concernenti il 1. punto dovrebbero essere assunte totalmente dalla Cassa federale, previo controllo e moderazione e premesso che l’importo da stabilire stia in diretta relazione col materiale da guerra in questione e che questo sia consegnato solo se le spese in parola vengono risarcite.

Per quanto riguarda il punto 2 delle reclamazioni dominava l’intenzione di partecipare eccezionalmente all’estinzione delle spese fatte in favore dei profughi, considerando il gran numero di fuggitivi entrati da un momento all’altro specie nei cantoni periferici. Non può però trattarsi di un’assunzione totale di tali spese in quanto in simili casi non solo lo Stato (la cui cassa in quel momento politico non poteva essere ben rifornita) ma anche i cantoni e i comuni (e quelli non raggiunti da profughi?) e le persone private hanno da partecipare spontaneamente all’opera di soccorso ai profughi senza pretendere un risarcimento. Per contro, il risarcimento in questione potrebbe essere giustificato riguardo ai cantoni che per la loro situazione geografica possono dimostrare prestazioni eccezionali.

Per queste ragioni, il Dipartimento politico presentò le seguenti proposte:

1. Il Canton Ticino sia invitato a inoltrare con sollecitudine le sue eventuali pretese attraverso un conto specificato corredata delle relative pezze di prova;
2. Il Canton Grigioni sia invitato a presentare il più presto possibile la sua pretesa totale corredata dei relativi documenti di prova;
3. Il Canton Lucerna sia invitato a inoltrare i documenti di giustificazione circa il suo conto del 29 febbraio;
4. Gli atti debbono essere inviati al Dipartimento federale delle finanze con l'invito a presentare una proposta circa l'entità degli importi.

Tutto ciò in omaggio alle decisioni della Dieta dell'11 settembre '48.

#### *6. Le rivendicazioni private*

Un caso speciale è costituito dalle pretese del signor Johannot di Vevey che ammontano a 60'602,83 fiorini. Johannot presenta questa pretesa per armi vendute al Governo provvisorio lombardo, sostituito dal Governo Radetzki. Egli chiede inoltre che le armi in questione siano trattenute a titolo di garanzia fino alla liquidazione della sua "reclamazione". Il Dipartimento politico osserva al riguardo: «Puramente dal punto di vista del diritto civile, per il fatto che Johannot attribuisce il debito a un'altra persona e non all'attuale proprietario delle armi, la pretesa potrebbe essere difficile da accogliere. Anche ammettendo che la Sardegna o l'Austria diventi la succeditrice del Governo provvisorio, il debito cadrebbe sì sulle spalle di questa, non però il diritto di pignoramento che non è mai stato riservato. Un diritto di pretesa (Pretensions-Recht) sarebbe poi concepibile solo potendo essere constatata l'identità delle armi vendute da Johannot con quelle ora qui in Svizzera. Tuttavia potrebbe essere opportuno non prendere nessuna decisione fino a tanto che non si conosce il vero e permanente successore di diritto del Governo provvisorio e chi regolerà i conti dello stesso. Bisognerà anche stabilire in quale misura ci verrà chiesta la consegna di materiali. Fatte queste considerazioni, si propone che la questione rimanga per il momento aperta».

La relazione del Dipartimento politico si occupa poi ancora di due casi che non riguardano direttamente il suo dicastero ma che, pur essendo "punti marginali" richiedono una disposizione in relazione a un invito del Consiglio federale rivolto al Governo del Canton Berna, al colonnello Luvini e a Giovanni Pezzotti a inoltrare le prove relative alle loro pretese. Negli atti messici a disposizione non si trova nulla sul conto di Luvini; e riguardo a Pezzotti il Governo ticinese dichiara di non conoscerlo. Le proposte del Dipartimento politico sono le seguenti:

1. Si conceda al colonnello Luvini un mese di tempo dichiarando che se questo termine non sarà osservato, il Consiglio federale procederà alla liquidazione del caso, lasciandogli ogni libertà quanto a una sua difesa dei suoi diritti davanti al giudice civile.
2. Il Governo ticinese sia invitato a osservare, per il tramite dell'autorità giudiziaria competente, lo stesso termine con minaccia di liquidazione del suo caso non accettando la diffida.

(fine atto 15/16 marzo 1849 del Dipartimento politico della Confederazione)

Il 27 settembre 1848, quindi circa un mese dopo l'entrata nel Grigioni delle truppe italiane in fuga, la Legazione di Sardegna in Svizzera presentò la prima domanda di restituzione dei materiali da guerra appartenenti a quello Stato. Essa ripeté la domanda il 5 febbraio '49, e il 15 marzo il Consiglio federale le rispose spiegando che la consegna dei materiali in questione non poteva che essere eseguita, alla Sardegna e all'Austria, in un momento consentito dal principio di neutralità, sulla quale la politica estera della Confederazione era fondata. Il 26 marzo la Legazione sarda tornò alla carica confutando si può dire punto per punto gli argomenti esposti dal Consiglio federale.

La Svizzera, in quel momento, non era ancora disposta alla consegna dei materiali in questione per ragioni di politica estera e finanziaria. Coi proprietari voleva prendere accordi circa il prezzo della consegna, e il prezzo dipendeva dalle pretese dei comuni e dei cantoni che avevano disarmato le colonne di profughi militari.

La Svizzera non era nemmeno materialmente pronta riguardo alla consegna dei materiali, di cui non si dichiarava proprietaria ma solo “depositaria”. La presa in consegna dei materiali da guerra per la Confederazione non implicava semplicemente la relativa raccolta regionale e il trasporto di esso verso un punto centrale dei Cantoni e in seguito della Confederazione ma anche la selezione, la pulitura e oliatura di ogni oggetto secondo le sue esigenze, l’immagazzinare e il sorvegliare, affinché nulla andasse perduto. Il 19 gennaio 1849 le spese ammontavano a 13'630 fiorini, il 18 febbraio a 14'660 corrispondenti a fr. 17'300, e il lavoro nell’Arsenale cantonale non era ancora terminato. Informandosi il Dipartimento militare federale sui traguardi raggiunti nella cura delle armi, il Governo di Coira rispose il 21 marzo che tra altro 4000 fucili attendevano ancora il loro trattamento. In più si informò che data la stagione invernale e i costi dell’appontamento non si era voluto occupare più di un dato numero di persone.

Anche per questo la Legazione sarda doveva avere pazienza.

La sua risposta del 24 marzo '49 alla nota del Consiglio federale del 15 marzo, dopo aver constatato con soddisfazione che la Svizzera si ritiene solo “depositaria” dei materiali da guerra in parola, è volta a confutare ogni considerazione dell’Autorità elvetica, anche se vi si intende parlare di “alcune considerazioni” e di “qualche dubbio”.

L’eventuale domanda dell’Austria di riavere i suoi materiali da guerra è affare del Consiglio federale che grazie alla sua “saggezza” e alla sua “imparzialità” non mancherà di trovare una soluzione. Circa la presunta violazione dei principi di neutralità e dello status quo la Legazione annunciò “riserve”. Lo stato di guerra fra Austria e Sardegna non era una “ragione sufficiente per rimandare la consegna delle armi” in quanto la Sardegna aveva presentato la sua domanda “prima che le circostanze attuali avessero luogo: il ritardo è voluto dal Consiglio federale.” La Legazione ha poi “dubbi” circa l’identità di posizione fra la Svizzera da una parte e i due stati belligeranti dall’altra, nonché sulla tesi secondo cui la Confederazione verrebbe meno ai suoi principi di neutralità con una restituzione unilaterale degli oggetti bellici attuata “non durante la guerra attiva, dopo l’armistizio c’è stata tregua.” La nota del 15.3. non considererebbe sufficientemente l’intervallo fra il disarmamento (avvenuto fra il 10 e il 20 agosto) e la domanda di restituzione (27.9) e la dichiarazione dell’armistizio dall’altra. Secondo il contenuto della lettera del 15.3. sembrerebbe che fra l’Austria e la Sardegna ci sia sempre stata “guerra attiva”. La restituzione delle nostre armi non può essere indefini-

tamente differita anche per il deterioramento che esse possono subire dopo l'uso in guerra. (Il Consiglio federale non aveva comunicato che già alla frontiera e poi a Coira non era mancato, rispettivamente non mancava un adeguato trattamento.) Se da parte di Cantoni e di privati si presentano “reclamazioni e rivendicazioni”, se fondate si deve “avviare una trattativa separata. Fra governi regolari, con buona volontà, una soluzione favorevole per le parti interessate non è impossibile.” Infine la Legazione non crede che esista una connessione fra i problemi politici, amministrativi e quello delle reclamazioni da una parte e la domanda di restituzione dall'altra per cui indirettamente si fa osservare che le Camere federali in questa faccenda non c'entrano. La questione delle reclamazioni sarebbe poi svuotata dalla decisione della Dieta dell'11 settembre 1848. Perciò la Legazione insiste: *restituzione!*

Il Consiglio federale prese atto della presa di posizione critica della Legazione il 26 marzo.

## *7. La questione dei materiali da guerra davanti al Consiglio Nazionale*

Il 23 giugno 1849 il Consiglio federale, nell'intento di arrivare il più presto a una soluzione relativa ai materiali bellici stranieri, inviò al Consiglio nazionale un rapporto corredata da precise proposte, tenendo conto delle decisioni della Dieta dell'11 settembre '48.

### A. Materiale da guerra

Secondo la stima Fischer, nel Grigioni si trovavano materiali per il valore di fr. 69'587,10. Dal Ticino si indicò la somma di fr. 34'581,86.

Complicava un po' le cose il fatto che una parte dei materiali, se pur esigua, era privata, che al riguardo erano entrate varie reclamazioni e rivendicazioni e che una netta distinzione fra materiali pubblici e privati non era stata completamente possibile.

Una cosa era chiara: la Confederazione non rivendicava la proprietà; si considerava semplicemente “depositaria” dei materiali, che intendeva restituire “quando un governo costituito dell'alta Italia lo richiederà.”

La Sardegna reclamava da tempo (settembre '48) i materiali della colonna Griffini.<sup>25</sup>

Questa reclamazione, afferma il rapporto, non poteva essere accettata per la situazione politica e per la neutralità della Svizzera nonché per la decisione della Dieta di mantenere lo status quo fino a un'intesa col Governo sardo. Poi le pretese del Governo grigione non concernevano solo i materiali della colonna Griffini: tutti i materiali ritirati ai valichi grigioni avevano cagionato spese.

A metà anno, (dato che le ostilità non erano state riprese fra Austria e Sardegna) il Consiglio federale pensava non esistesse più nessun motivo politico per trattenere i materiali citati. Esisteva solo una questione amministrativa ossia il fatto che la presenza

<sup>25</sup> L'aveva fatto senza motivazione. La colonna Griffini entrata in val Poschiavo era una frazione della guarnigione austriaca di Brescia, le cui armi non potevano essere di origine sarda. Cfr. al riguardo la situazione a Brescia dopo la richiesta del cessate il fuoco del 5.8.1848 da parte del Comando dell'esercito di Carlo Alberto.

di materiali bellici in Svizzera aveva cagionato spese per i motivi già esposti; spese che secondo i comuni, i cantoni e la Confederazione dovevano essere rifuse.

La Confederazione intendeva inoltre difendere gli interessi di quei suoi cittadini che avevano privatamente venduto materiali al Governo provvisorio di Lombardia, pagato solo in parte. Le armi erano state impiegate in un'impresa sarda e il governo sardo che reclamava dei materiali, secondo il Consiglio federale non poteva che riconoscere la sua solidarietà coi Lombardi.

Date queste premesse, il Consiglio federale sottopose nel suo rapporto le seguenti proposte al Consiglio nazionale:

1. Il materiale da guerra richiesto dal Governo sardo gli sia consegnato a sue spese in quanto esiste e proviene dalla colonna Griffini;
2. Questa consegna è subordinata alle condizioni seguenti:
  - a. Al pagamento delle spese cagionate dal ritiro e immagazzinamento, dall'inventarizzazione, dai trasporti, dalla manutenzione e conservazione come pure per la fornitura di materiale da guerra;
  - b. Al pagamento delle richieste di alcuni nostri cittadini svizzeri al Governo provvisorio lombardo per armi, munizioni, oggetti di equipaggiamento "e ciò secondo il rapporto del materiale da guerra reclamato con l'ammontare totale del materiale in questione."
3. Il Consiglio federale fisserà, dopo un approfondito esame, le somme menzionate sotto la cifra 2, lettere a e b e effettuerà la consegna.

#### B. Le richieste dei Cantoni per il sostentamento dei rifugiati

L'11 settembre '48 la Dieta aveva dichiarato di essere disposta a contribuire al pagamento delle spese per i profughi in una misura da stabilire in attesa dei conti motivati e delle proposte dei cantoni interessati. Da quel momento la Confederazione ricevette le reclamazioni seguenti:

Dal Canton Lucerna per	fr. 886,55
Dal Canton Uri per	fr. 995,30
Dal Canton Grigioni per	fr. 41'575,10
Dal Canton Ticino per	fr. 16'556,93
Dal Canton Ginevra per	fr. 2'366,40
	<hr/>
	fr. 62'380,28

I conti dei singoli cantoni sono stati controllati riguardo ai calcoli e alle rubriche. Restava da vedere in quale misura la Confederazione intendeva partecipare all'estinzione delle spese in questione e quale credito si doveva chiedere all'Assemblea federale per coprirle in quanto essa non aveva mai avuto a che fare con simili passaggi mentre "il fardello dell'esilio" è finora rimasto una questione cantonale.

Dopo aver stabilito le prestazioni da rimunerare e quelle da stralciare, che si offrono ovunque e in tutte le circostanze a ogni straniero (cure riservate ai malati; trasporto di gente povera, prestazioni della polizia, conti senza relative pezze di prova, onorari esagerati ecc.), il Consiglio federale ha fatto correggere le pretese in denaro dei cinque cantoni nel senso che

il conto del Canton Lucerna fu ridotto	da fr.	886,55	a fr.	340,—
Uri	da fr.	995,30	a fr.	761,05
Grigioni	da fr.	41'575,10	a fr.	14'055,54
Ticino	da fr.	16'556,93	a fr.	10'106,65
Ginevra	da fr.	2'366,40	a fr.	1'038,05
<b>Totale</b>			fr.	<b>26'301,29</b>

Si propone quindi al Consiglio nazionale che conceda al Consiglio federale, per l'estinzione delle reclamazioni cantonali, un credito di fr. 26'301,30.

La Commissione del Consiglio nazionale, sulla base del rapporto dell'Esecutivo federale alle Camere, elaborò una proposta che suonava:

«Il Consiglio nazionale svizzero

Considerati il rapporto del Consiglio federale del 23 giugno 1849 e i relativi atti, considerando le decisioni della Dieta dell'11 settembre 1848 e dopo aver preso atto del rapporto della Commissione per l'esame della questione dei rifugiati italiani

decide:

- I Il materiale da guerra reclamato dal Governo di Sardegna è da consegnarglielo a sue spese qualora questo si trovi nel nostro paese e provenga dalla colonna Griffini (esplicitamente reclamato);
- II Questa consegna è però legata alle seguenti condizioni:
  - 1. Il Governo sardo deve prima risarcire tutte le spese relative al ritiro, all'inventarizzazione, al trasporto, all'immagazzinamento e alla manutenzione del materiale da guerra in questione e alla consegna dello stesso.
  - 2. Il citato governo (sardo) regola le richieste avanzate da singoli cittadini svizzeri riguardo a armi, munizioni, e oggetti di equipaggiamento forniti a suo tempo al Governo provvisorio di Lombardia e precisamente sulla base del rapporto del valore del materiale da guerra da consegnare col valore totale del materiale da guerra ritirato ai rifugiati italiani.
- III Il Consiglio federale viene incaricato di verificare, dopo un esame approfondito, le cifre del num. V e di eseguire in seguito la consegna del materiale indicato.
- IV Il Consiglio federale viene autorizzato e incaricato a regolare in modo adeguato le richieste dei vari "particolari" (cioè dei privati svizzeri) riguardo alle loro vendite al Governo provvisorio di Milano.
- V Ripete la tabella contenuta nel rapporto del Consiglio federale al Consiglio nazionale.
- VI Al Consiglio federale è da concedere il credito chiesto.»

Il 20 dicembre 1849 il Consiglio degli Stati, sulla base del rapporto del Consiglio federale del 23 giugno 1849 alle Camere, approvò le decisioni del Consiglio nazionale circa la questione dei rifugiati italiani senza modificazioni sostanziali.

## *8. Rapporto del Dipartimento politico sull'esecuzione dettagliata delle decisioni dell'Assemblea federale*

Oltre a stabilire i dettagli della restituzione dei materiali da guerra, il rapporto del 18 gennaio 1850 illustra anche il modo in cui operavano le Autorità federali dall'Assemblea federale composta del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, al Consiglio federale e ai dipartimenti competenti. Il lavoro delle Camere era da bel principio alleggerito dalle commissioni parlamentari che attraverso rapporti scritti e relazioni orali presentavano proposte e relative motivazioni.

Nel caso concreto, il Consiglio federale doveva eseguire le decisioni dell'Assemblea federale del 21 dicembre 1849. Al riguardo forniva i dettagli un Rapporto del Dipartimento politico al Consiglio federale del 18 gennaio 1850 fondato sulle discussioni e decisioni delle Commissioni alle relative Camere.

Le singole operazioni del Consiglio federale erano:

1. La consegna dei materiali;
2. Lo studio e la soddisfazione delle relative richieste entro dati limiti;
3. Stabilire le relative spese.

Il Consiglio federale era inoltre autorizzato a occuparsi delle richieste delle persone private secondo i principi stabiliti dalle Commissioni delle due Camere, da queste votati.

Fin dall'inizio il rapporto afferma che le pretese presentate a suo tempo al Governo provvisorio di Milano per materiali venduti non dovevano essere considerate salvo:

- a. Se le ordinazioni o non sono state effettuate o se gli oggetti venduti fossero ancora disponibili in natura senza essere in possesso del Governo provvisorio lombardo;
- b. Se fra gli oggetti sequestrati che ora la Sardegna reclama, se ne trovano di quelli che non sono stati pagati ai venditori.

Il primo caso non è da ritenere possibile: le armi sequestrate non restano in Svizzera, e sono state portate qui dalle truppe di profughi italiani. In questo caso esse non sono mai state in possesso del Governo lombardo ma provengono da altra parte e ne manca così “l'identità”; o provengono dal Governo lombardo e allora l'ordinazione è stata effettuata e la consegna ha avuto luogo.

Il “pensiero pratico” contenuto nella perizia delle Commissioni parlamentari è, più semplicemente, da esprimere così: la Svizzera non vuole far uso del “diritto di ritensione” nei confronti della Sardegna per richieste che sono state presentate da Svizzeri al Governo provvisorio della Lombardia ormai scaduto; fatta eccezione, per il caso in cui un richiedente possa provare che fra il materiale ora reclamato se ne trovi di quello che è stato fornito ma non pagato. Secondo gli atti di cui siamo in possesso, sono state inoltrate le seguenti reclamazioni:

— quella del Canton Berna per barili di polvere giacenti nel Ticino. La Sardegna però nella sua nota del 28 settembre '48 non reclama polvere in barili. In più le armi sarde, sempre secondo le pretese di quel Governo sono entrate in Svizzera per la valle di Poschiavo, per cui il Dipartimento politico non sa spiegarsi perché Berna voglia essere partecipe della consegna del materiale.

- Il signor Johannot figlio di Vevey chiedeva al Governo provvisorio di Milano fr. 60.602,83 per oggetti forniti, senza indicare la relativa “specie e natura”; “probabilmente si tratta di armi”;
  - La ditta Paravicini & Bidermann di Glarona chiede al Governo Lombardo fr. 2.600 per fucili (Stutzer)<sup>26</sup>; in una seconda sua reclamazione figurano anche due altri nomi senza indicare se sono partecipi della ditta indicata o se hanno pretese.  
Riguardo a questo tipo di arma è da osservare che la Sardegna reclama solo 33 esemplari.
  - Olivero (o Olivano, dichiarato illeggibile) & Comp. Locarno, presentano, con scritto del 10 settembre '48, un conto di fr. 9.661 al Governo lombardo per armi vendutegli. Nel corso dell'ultimo anno hanno ripetutamente chiesto la sospensione del sequestro che secondo le loro dichiarazioni gli appartengono e che non sarebbero state ritirate ai rifugiati.
- Di queste ultime richieste il Consiglio federale ne ha liquidato una (febbraio 1849) mentre riguardo alle altre è stato chiesto un rapporto al Governo ticinese concernente l'identità delle armi, ecc.; il rapporto non è ancora stato consegnato. Il materiale si troverebbe nel Ticino e a quanto pare sarebbe posto sotto sequestro come bene culturale di transito. La pretesa di fr. 9.661 invece apparterrebbe alla categoria dei materiali, di cui si può disporre.
- Giovanni Pezzotti che reclamava 4 casse di cartucce, venne pregato già nel febbraio 1849 di produrre delle prove; il Governo ticinese dichiara di non conoscere il suo luogo di dimora.

Negli atti si trovano ancora altre pretese, che però, secondo il parere del Dipartimento, non hanno niente a che fare con l'esecuzione del decreto federale circa il materiale da guerra sardo.

Sono: la reclamazione della ditta Olivero (?) & Comp., già citata; la pretesa del sign. Valloton di Losanna riguardo a 8 balle di cappotti che a Milano sarebbero finite nelle mani degli Austriaci, la richiesta di un maggiore Ott di Berna alla Sardegna per saldo non ancora pagato, e la reclamazione di un tal Pietro Giudice in Grono di Mesolcina per uno Stutzer che le truppe federali gli avrebbero ritirato nel Ticino.

Il Dipartimento politico, passate al vaglio le varie domande, presenta in merito le seguenti proposte:

1. È da nominare un Commissario col compito di affrontare la verifica delle armi sarde. A tale scopo gli debbono essere messi a disposizione i seguenti atti: una copia degli inventari delle armi ritirate a Brusio, Poschiavo e Campo Cologno, un allegato alla nota sarda del 29 settembre 1848, gli atti concernenti le reclamazioni contenute nel “seguente num. 4”, il decreto federale del 21 dicembre '49 e le decisioni relative a questo rapporto.
2. Al commissario sono da impartire le seguenti istruzioni:
  - a. Verificare il materiale richiesto che si trova nel Canton Grigioni con l'ausilio del citato inventario (Spezifikation) e delle informazioni che le Autorità grigioni e il Delegato del Regno di Sardegna potranno fornire;

---

<sup>26</sup> Stutzer, Stutzen, Stuzen: termini usati anche da italiani.

- b. Il commissario controlli le prove dei diritti di proprietà della Sardegna e le consegna quegli oggetti che inequivocabilmente le appartengono. Riguardo a oggetti “dubbi” rediga un rapporto.
  - c. Il Commissario allestisca il conto spese nominato nel n. 2. del decreto federale e lo sottoponga corredato della sua perizia al Consiglio federale per l’approvazione tenendo presente che si considerano soltanto spese che riguardano il materiale effettivamente consegnato alla Sardegna.
  - d. Il Commissario esamini le eventuali reclamazioni e spedisca subito gli atti col suo rapporto, sempre tenendo presente che quegli oggetti, ai quali si riferiscono le reclamazioni, per il momento non siano consegnati alla Sardegna.
3. Il Dipartimento militare è da invitare a presentare con sollecitudine eventuali altre proposte informative.
  4. Ai signori “Reclamanti”, cioè ai signori Johannot figlio, Paravicini, Bidermann e Kubli di Glarona, e Olivano (?) & Comp. di Locarno, è da dichiarare che sulla base del decreto federale del 21 dicembre '48 il Consiglio federale è stato autorizzato a riconoscere le loro pretese verso il Governo provvisorio lombardo, se essi sono in grado di provare che gli oggetti da consegnare alla Sardegna son quelli che essi hanno venduto a questo stato e che non sono ancora stati pagati. Ad essi è da offrire la scelta fra l’essere presenti, atti di prova alla mano, al sorteggio da eseguire da parte di un commissario o di spedire al commissario i loro mezzi di prova volti a far valere, nel senso citato, i loro diritti. La data e il luogo della trattativa saranno comunicate loro più tardi. - Se ciò si vuol comunicare anche al Governo di Berna, aggiunge il Dipartimento politico, si dovrà aggiungere che la Sardegna non reclama polvere ma munizione (cartucce).
  5. Alla Legazione di Sardegna è da comunicare il contenuto del decreto del Consiglio federale, le decisioni del Consiglio federale, punti 1 e 4 pregandola di chiedere al suo Governo una dichiarazione riguardo alle condizioni della consegna del materiale da guerra e di designare un rappresentante del Governo sardo che si rechi nel Canton Grigioni. Il momento in cui sarà designato un commissario federale gli sarà comunicato appena possibile.
  6. Riguardo alle reclamazioni a - d che secondo il parere del Dipartimento politico non hanno niente a che fare con la consegna di materiali bellici, la Cancelleria federale deve essere invitata a redigere un rapporto, dal quale emerga fino a qual punto le reclamazioni possano e debbano essere soddisfatte.

(Berna, 18.01.1850)

Il Cancelliere della Confederazione  
*Schiess*

Il Governo sardo invierà nel Grigioni il Colonnello d’Artiglieria Actis. Il 25 giugno 1850, a nome del suo Governo stenderà, a Coira, un “acte de procuration” a nome del Governo sardo. In questo dichiara d’aver avuto la sorpresa di trovare il materiale da guerra chiuso in casse non controllabili senza levare i robusti dispositivi di chiusura e di non potersi decidere per ragioni di sicurezza a spedire fino a Magadino (sul Lago Maggiore) quelle casse senza potere ispezionare. Fece quindi aprire quelle casse alla ditta commerciale Masner & Braun di Coira, che disponeva anche di officine e laboratori

(come i Ragazzi di Poschiavo) essendo la città una importante stazione sulle vie del traffico internazionale nord-sud. E volendosi liberare delle munizioni propose alla ditta citata di chiedere al Consiglio federale un permesso per la vendita delle polveri ricavate dagli involucri dei proiettili. Actis fornì alla ditta M. anche le motivazioni della domanda: 1. che le munizioni erano giunte in Svizzera prima che le restrizioni sul commercio della polvere fossero pubblicate; 2. che il colonnello Actis non intendeva trasportare queste munizioni non volendo correre il rischio di arrecare danno a qualcuno o a qualche cosa in Svizzera.

L'atto porta la firma: A nome del Governo Sardo, Actis, colonnello d'artiglieria.

Il Consiglio federale, probabilmente avvertito dell'arrivo dell'inviatato sardo, prese due giorni prima, il 23 maggio, le sue decisioni riguardo ai materiali da consegnargli. Da un estratto di protocollo di questa seduta del Consiglio federale che porta la data del 24, risulta:

I materiali da guerra italiani nel Grigioni e nel Ticino sono da consegnare alla Sardegna alle seguenti condizioni:

- a. Che l'inviatato colonnello Actis paghi le spese indicate nel decreto federale del 21 dicembre 1849 e che dichiari di rispondere a nome del suo Governo riguardo a eventuali reclamazioni di altri;
- b. Che il Governo del Canton Berna e Johannot levino il sequestro dei materiali nel Grigioni e nel Ticino e dichiarino per iscritto al Consiglio federale che ritirano le loro reclamazioni e che non intraprendono più nulla contro la consegna dei materiali chiesti da Torino;
- c. Che sia concessa una cauzione accettabile, rispondente all'importo di fr. 9154 (residuo delle reclamazioni ulteriori del Canton Grigioni per incarico dei suoi comuni) qualora sia approvata dall'autorità svizzera competente.

Il 23 giugno 1849 il Consiglio federale, al fine di giungere il più presto alla consegna del materiale bellico straniero ai suoi proprietari, inviò un rapporto alle Camere facendo il punto della situazione e presentando proposte, inserendolo nel rapporto generale dell'esecutivo. In questo scritto c'è anche l'elenco dei materiali della colonna Griffini giunti in Svizzera e consegnati a Campocologno:

10 cannoni	9 sacchi da caccia
33 carabine	20 giberne
4.751 fucili	30 cinturoni
1 pistola	1 cappotto
123 sciabole	28'600 cartucce
40 spade	2 sciabole speciali

che ora si reclamavano. In questo momento, conclude il rapporto, non esiste più nessun motivo di trattenere ulteriormente il materiale sardo; la situazione politica internazionale è ora tranquilla. La restituzione deve però essere legata a delle condizioni.

1. Questo materiale ha causato lavoro e spese ad alcuni comuni, a diversi cantoni e alla Confederazione. E non è necessario un esame giuridico della situazione per stabilire che il Governo richiedente ha da sopportare tali spese.
2. Alcuni commercianti svizzeri hanno venduto armi ecc. al Governo provvisorio lombardo.

Questo governo non esiste più ma insieme con la Sardegna si è battuto per la medesima causa. E ora che la Sardegna reclama armi che sono state ritirate a una colonna lombarda - Griffini comandava la guarnigione di Brescia - riconosce con questo gesto la sua solidarietà. È anche possibile che queste armi, vendute e non pagate (?) siano in parte identiche a quelle che adesso hanno reclamato. In questa circostanza, crediamo che la Sardegna sia obbligata ad assumere il pagamento di quanto ha reclamato. Ciò che resterà sarà destinato a soddisfare le reclamazioni dei privati. Le proposte del Consiglio federale sono quindi:

1. Il materiale da guerra reclamato dal Governo reale di Sardegna gli sarà consegnato a sue spese per quanto appartenga alla colonna Griffini.
2. Questa restituzione è sempre subordinata a queste condizioni:
  - a. La Sardegna pagherà le spese cagionate dal ritiro, dall'inventarizzazione, dal trasporto, dalla conservazione, dalla manutenzione e dalla consegna dei materiali.
  - b. Ugualmente pagherà le reclamazioni che qualche cittadino svizzero ha (avrebbe) da fare al vecchio Governo provvisorio per armi, munizioni, oggetti d'equipaggiamento e ciò nel rapporto del materiale chiesto col suo totale.
3. Il Consiglio federale determinerà dopo un attento esame, le somme relative al punto 2, a e b.

L'11 settembre 1848 la Dieta aveva deciso di “partecipare” all'estinzione delle spese di sussistenza dei profughi italiani, attendendo proposte dei Cantoni fondate sulle domande di risarcimento dei comuni corredate da pezze giustificative. Il seguente specchietto contiene le “pretese” dei Cantoni e dei loro comuni:

Lucerna	fr. 886,55
Uri	fr. 995,30
Grigioni	fr. 41'575,10
Ticino	fr. 16'556,90
Ginevra	fr. 2'366,40
 Totale	 fr. 62'280,28

(somma corretta: fr. 62'380,25, n.d.r.)

I conti cantonali passarono dal Dipartimento militare al Commissariato superiore di guerra per la verifica. Restava ora da stabilire in quale misura la Confederazione, in omaggio alla decisione della Dieta dell'11 settembre 1848, doveva partecipare al pagamento delle spese in questione e quale credito doveva essere chiesto alle Camere. Secondo il Consiglio federale partiva dalle supposizioni e dai principi seguenti:

1. L'intenzione della Dieta era quella di partecipare in “una piccola proporzione” dato che la Confederazione, “passando per il suo territorio truppe straniere non se n'è mai interessata (compito dei Cantoni) mentre che “il fardello dell'asilo” è rimasto fin qui una questione dei cantoni, asilo che loro hanno concesso.”
2. Da questo momento bisogna distinguere:
  - a. Quello che ovunque e in tutte le circostanze viene offerto, a ogni straniero, si deduce;

- b. Cure a malati, trasporti dei poveri ecc. si deducono;
- c. Le spese di trasporto sui battelli a vapore e sborsi analoghi vengono defalcati;
- d. Il trasporto e la manutenzione delle armi viene sottratto.

Applicando simili principi,

Lucerna	prende, invece di	886,55 fr.,	340,— fr.
Uri	prende, invece di	995,30 fr.,	761,05 fr.
Il Grigioni	prende, invece di	41'575,10 fr.,	14'055,54 fr.
Ticino	prende, invece di	16'556,93 fr.,	10'106,65 fr.
Ginevra	prende, invece di	2'366,40 fr.,	1'038,05 fr.
			<hr/>
			26'301,29 fr.

I Cantoni, conclude il rapporto del Consiglio federale, possono essere contenti di questa “distinzione”<sup>27</sup>, una gran parte delle spese in questione sono state fatte prima del decreto della Dieta dell’11 settembre 1849.(!) Un anno prima, esistendo ancora la federazione di Stati, i Cantoni non avrebbero preso un soldo. Proponiamo di chiedere all’Assemblea federale, tutto sommato, un credito di fr. 26'301,30.

Sulla base di tutte queste premesse e specie del rapporto del Consiglio federale del 23 giugno ’49 la Commissione federale dei rifugiati italiani elaborò una “proposta” articolata in sei punti. Da questo messaggio, discusso nelle due Camere, sgorgò il decreto dell’Assemblea federale della Confederazione svizzera del 21 dicembre 1849, il quale prescrive che il materiale legittimamente richiesto deve essere consegnato alle condizioni ivi elencate e impedisce al Consiglio federale la competenza di verificare sia le spese da addossare alla Sardegna che le pretese dei “particulari”<sup>28</sup>.

La consegna dei materiali richiedeva però ancora qualche preliminare, qualche accertamento. Di questi si occupa un “Rapporto del Dipartimento politico al Consiglio federale svizzero” del 18 gennaio 1850. Da questo risulta che il Consiglio federale deve considerare le richieste di singole persone non secondo il suo modo di vedere ma in omaggio ai principi stabiliti nei rapporti delle commissioni delle due Camere, che consistevano in questo:

“Le pretese che a suo tempo sono state presentate al Governo provvisorio lombardo per materiale vendutogli non sono da tenere in considerazione, salvi i due casi seguenti:

- a. Se le spedizioni sulla base delle ordinazioni non sono ancora state effettuate o se gli oggetti venduti fossero ancora disponibili in natura, senza essere passati in possesso del Governo lombardo;
- b. Se fra gli oggetti sequestrati che ora la Sardegna reclama, se ne trovassero di quelli che non sono stati pagati ai venditori svizzeri.

Le reclamazioni del Governo cantonale di Berna circa barili di polvere, del signor Johannot figlio di Vevey per oggetti forniti al Governo di Milano che non indica e che varrebbero fr. 60.602, della ditta Paravicini e Bidermann di Glarona per fucili del valore di fr. 2.600, di una ditta di Locarno (nome illeggibile) (Olivano o Olivero, n.d.r.) per armi vendute tenor lettera del 10 settembre ’48 per fr. 9'661, di Giov. Pezzotti per 4 casse

<sup>27</sup> Il rapporto che ci sta a disposizione è redatto in francese.

<sup>28</sup> Questo decreto si trova in esteso nell’Appendice.

di cartucce ordinate e fornite nel febbraio '49, ecc., dice il rapporto, dovranno essere esaminate al lume delle istruzioni del Dipartimento politico del 18.1.1850.

Questo Dipartimento presenta in più proposte:

1. La nomina del Commissario federale
2. La consegna al Commissario di ogni atto concernente le reclamazioni pubbliche e private e la possibilità del Commissario di incontrare i richiedenti pubblici e privati, il delegato del Regno di Sardegna in Svizzera, esperti e uomini di governo cantonali e federali.
3. Il Commissario abbia la competenza di controllare le prove circa i diritti di proprietà e possa consegnare i materiali richiesti al legittimo proprietario e riguardo a materiali "dubbi" rediga subito un protocollo da inviare alle Autorità.
4. Il Commissario allestisca il conto spese previsto dal numero 2 del decreto federale del 21 dicembre 1849 e lo sottoponga con la sua perizia al Consiglio federale per l'approvazione tenendo presente che sono da considerare solo quelle spese che riguardano il materiale da consegnare alla Sardegna.
5. Il Dipartimento militare è da invitare a proporre il più presto eventualmente altre proposte informative (Instruktionsvorschläge).
6. Ai "reclamanti" (già citati) è da dichiarare:

Il decreto dell'Assemblea federale del 21 dicembre 1849 autorizza il Consiglio federale a riconoscere le loro pretese verso il Governo provvisorio lombardo solo se essi sono in grado di provare che i materiali da consegnare alla Sardegna sono quelli che essi hanno venduto alla Sardegna e che non sono ancora stati pagati. Gli è stata offerta la scelta fra la loro presenza al sorteggio da presiedere da parte di un Commissario, muniti delle loro pezze di prova o di spedire queste al Commissario.

7. All'Ambasciata di Sardegna sono da comunicare i contenuti del decreto federale del 21 dicembre '49; è da chiedere una dichiarazione sulle sue condizioni della consegna del materiale da guerra e la designazione di un rappresentante del Governo sardo per i necessari contatti col commissario federale.

Qui occorre aprire una parentesi da dedicare a una controversia fra il Cantone dei Grigioni e la Confederazione sulle spese che Coira e i comuni retici hanno avuto per l'accoglimento dei profughi italiani e per le prestazioni che hanno responsabilmente dedicato al materiale bellico entrato sul fronte sud-est dopo la disfatta nella pianura padana.

Come si è visto dopo i tagli del Consiglio federale documentati nel suo rapporto alle Camere del 23 giugno 1849, e approvati dall'Assemblea federale del 21 dicembre 1849, al Grigioni, per le spese concernenti la sussistenza e l'alloggio dei profughi italiani del 1848, il trasporto di malati ecc. sono stati versati fr. 14.055. La Sardegna ricompenserà questo cantone con fr. 18.266: Totale fr. 32.321. Il conto totale presentato da Coira a Berna con le relative pezze giustificative ammontava però a fr. 41.475. Rimaneva scoperta la somma di fr. 9.154.

Il Canton Grigioni, allora povero e disorganizzato sebbene appartenesse allo stato federale dal 1803 - non era ancora riuscito a darsi una costituzione sui principi di quella federale del 1848 -, dichiarò il 6 giugno al Consiglio federale di esprimere ogni riserva riguardo all'importo non pagato, che il conto spese in questione non era stato fatto

“einvernehmlich”, cioè con l’approvazione delle parti, come diceva uno scritto del 5 marzo e che coglieva l’occasione per rivendicare l’importo di fr. 9’154, differenza fra la somma delle cifre ricevute e la sua pretesa. E osservava in più: a garanzia che un giorno otterremo il nostro legittimo avere, tratteniamo come *pegno* una parte del materiale bellico conservato a Coira. E Coira voleva sapere se l’invitato plenipotenziario sardo e il signor Johannot erano disposti a garantire il versamento di fr. 9’154 attraverso un “cautionnement”, una cauzione risp. a fr. 9’154. Il Consiglio federale rispose già quattro giorni dopo, il 10 giugno, esprimendo la certezza che la questione delle armi troverà una soluzione attraverso un accordo. “Intanto, l’invitato plenipotenziario della Sardegna si porterà presto a Coira accompagnato dal signor Johannot di Vevey e porterà con sé la somma di fr. 12’749,45 come saldo del Loro avere di fr. 18’266,35. Abbiamo preso atto che Voi presentate una ulteriore somma, una “Mehrforderung” per le Vostre prestazioni in favore dei profughi. Vi preghiamo di non voler porre ulteriori ostacoli alla consegna totale dei materiali: Vi forniamo la garanzia che la Vostra richiesta supplementare sarà soddisfatta.” Fin qui la lettera del Consiglio federale del 31 maggio. Nella sua del 10 giugno 1850 il Consiglio federale fu ancora più esplicito: “Nel nostro scritto del 31 maggio osservammo chiaramente: il Canton Grigioni viene risarcito per la pretesa supplementare.<sup>29</sup> E per fugare ogni dubbio presso le Autorità di Coira, riproduciamo qui il testo della cauzione come è stato redatto dal signor Johannot e mandato a noi:

“Je déclare me porter garant envers le Conseil Fédéral de la somme de neuf mille cent cinquante quatre francs de Suisse destinée à satisfaire à la réclamation des Grisons sur le materiel de guerre Italien dans la mesure qu’elle sera reconnue par l’autorité compétante.

Berne le 30 Mai 1850

sig. L.Johannot, fils à Vevey

“A la demande de Monsieur Louis Johannot fils, négociant à Vevey, la Municipalité de Vevey déclare que M. Louis Johannot fils est solvable pour la somme de neuf mille cent cinquante quatre francs de Suisse.

Donné au Municipalité à Vevey le 31 Mai 1850

Le syndic: Z.Cuenod

Le secrétaire: Fr.Nicollier

Alcuni giorni dopo, il presidente del Governo L.Vieli, contemporaneamente Consigliere agli Stati, scrive una lettera a un suo collega parlamentare, il cui tenore è il seguente: “Sono in possesso di una copia della lettera del Consiglio federale del 10 corr. m. che Le mando per conoscenza: Dopo questa chiara e sicura assicurazione di pagamento da parte del Consiglio federale non ritengo necessario mettere in questione questo credito nell’Assemblea federale, anche per il fatto che il Canton Grigioni consegna le armi *solo* in base a questa garanzia di pagamento. E non la Confederazione ma i signori Actis (l’invitato plenipotenziario di Sardegna) e L. Johannot hanno da versare la somma citata.”

<sup>29</sup> E il Consiglio federale aggiunge all’indirizzo degl’increduli Grigioni: “Wir glaubten in der That, eine so bestimmte und umwundene und legale Erklärung v. S. des Bundesrathes der Eidgen. dürfe und werde jeder Kantsregierung genügen, es könne eine jede sich mit einer solchen Zusicherung beruhigen.”

Il 20 agosto, la Cancelleria del Canton Grigioni, il quale non era forse ancora del tutto convinto di riuscire a incassare la sua pretesa di fr. 9'154, rivolse una lettera a Johannot rendendolo attento riguardo al cambio L - fr. svizzeri (fr. 9'154 corrispondevano a L 13'154,30). E la Cancelleria aggiunse: "Dobbiamo esprimere la chiara attesa che Lei, senza nessun indugio, voglia regolare i Suoi obblighi e fare attraverso la ditta Ehinger & Cie il pagamento... Se Lei contrariamente alle nostre aspettative, non dovesse rispettare questa 'istruzione' e non volesse pagare subito, allora qui si farebbe uso della competenza di calcolare gl'interessi e la consegna degli atti depositati verrebbe effettuata solo dopo l'esecuzione delle sue obbligazioni."

Due mesi dopo, il 29 ottobre, il Governo grigione tornò alla carica, ricordando al Consiglio federale le sue lettere e promesse del 31 maggio e del 10 giugno e la sua missiva del 6 giugno. Sulla cauzione del signor Johannot non spende neanche una parola; (mancanza di fiducia?) annunzia invece che chiedeva una decisione dell'Assemblea federale. E subito il Governo grigione si mette a preparare la sua campagna per vincere la battaglia a Berna, orientando i rappresentanti grigioni alle Camere e redigendo uno scritto di difesa, un "memoriale" all'indirizzo dei componenti dell'Assemblea federale.

Il Consiglio federale il 1. settembre '51 prese posizione - una nuova posizione - riguardo alla pretesa grigione di fr. 9'154. "Vi fondate, dice, sulla garanzia data qui circa il pagamento della vostra reclamazione. Se considerate la situazione di allora (di un anno fa) e il contenuto dei nostri scritti di allora - 31 maggio e 10 giugno 1850 - in rapporto al contenuto della cauzione mandatavi in copia, si convinceranno che non poteva essere nelle nostre intenzioni di decidere riguardo all'ammissibilità della Vostra pretesa ma di assicurarsi che per la Vostra pretesa c'era copertura sufficiente sia che venga approvata attraverso un accordo (Verständigung) che attraverso la decisione di un'autorità competente. Così il Canton Grigioni non ha nessun motivo di ostacolare la consegna del materiale da guerra. Loro presentarono una seconda pretesa, supplementare. La sicurezza che allora credevano di trovare nel materiale da guerra, è ora sostituita con una cauzione; riguardo alla cauzione e al suo importo però non è ancora deciso niente."

Anche il Consiglio federale, non vedendo altra via d'uscita, era dell'avviso che spettava all'Assemblea federale decidere. Non era la prima volta che parlava di un'autorità competente. E finalmente comunicava a Coira che non poteva raccomandare la reclamazione all'Assemblea o dare una relazione sua. E motivò il suo nuovo atteggiamento nel modo seguente: "Al di là di fr. 18'266 per trasporti e manutenzione del materiale bellico avete ricevuto fr. 14'054 per la sussistenza ai profughi. Questa somma si basa sul risarcimento molto a buon mercato di 4 baz al giorno e per uomo. Al riguardo non vogliamo dimenticare che tutti i cantoni, i quali ebbero a soffrire per un numero molto maggiore di profughi tedeschi (?) ricevettero solo 35 ct. e che anche riguardo questi profughi la Confederazione non pensò di rifarsi sui materiali da guerra. Se Loro ebbero di più truppe di alcuni altri cantoni ricevettero nella stessa misura un maggior risarcimento di questi. Vengono trattati tutti alla stessa stregua e dai conti sono state cancellate solo le posizioni che in simili casi non vengono mai in considerazione. Se si volesse accettare la Loro pretesa (com'è diverso questo linguaggio da quello della lettera del 31 maggio e del 10 giugno), gli altri cantoni potrebbero chiedere per lo stesso motivo che si approvino anche le loro pretese presentate in un primo tempo."

Ma non è tutto qui, il punto culminante del nuovo discorso del Consiglio federale suona: "Ci permettiamo infine di ricordare che nelle pezze di prova della Loro pretesa

totale di circa fr. 41'000 abbiamo trovato le esorbitanti dei loro comuni.”

Proprio questa lettera del Consiglio federale al Governo grigione giunse a destinazione senza firme!

Meglio per il paese questo battibecco fra le autorità di Berna e quelle di Coira che anche solo un fiasco parziale del popolo poschiavino e grigione durante il passaggio delle otto migliaia di profughi.

Il Governo grigione rispose a Berna il 4 settembre e si deve dire che il tono del suo scritto è pacato. “... le ripetute dichiarazioni (del Consiglio federale) erano tali che non avevano riserve circa la validità giuridica - die Rechtmässigkeit - del nostro avere... Non con una sillaba il Consiglio federale mise in campo simili motivi e obiezioni quali adesso vengono usate per prepararci a un messaggio negativo dell’Esecutivo alle Camere. Se queste obiezioni ci fossero state comunicate subito - al posto delle garanzie ricevute - avremmo avuto una copertura nel materiale bellico per far valere i nostri diritti.”

Nella prossima lettera del Consiglio federale al Governo grigione si apprende di più, se mai gli atti finora letti e riassunti non ce l’hanno fatto indovinare. Che o chi c’è dietro la cauzione Johannot e perché si offerse al Grigioni, fino alla consegna delle armi incluse quelle gravate di pegno? Lo dice il Consiglio federale stesso. “Se Loro per sicurezza intendono solo copertura o pegno, questa sicurezza la dà la cauzione tuttora presente... Se però per sicurezza considerano un mezzo di autoaiuto, allora dobbiamo spiegare che Loro non avrebbero avuto in nessun modo tale diritto, perché tutte le questioni concernenti le armi straniere vengono considerate cose della politica federale. La restituzione totale delle armi non avreste potuto rifiutarla anche senza cauzione. L’abbiamo richiesta (la cauzione) a Johannot per la Loro pretesa e per risparmiare la Cassa federale. E sarà ora compito della Assemblea federale di decidere... Non avevamo né allora né oggi il diritto di una decisione e perciò nessun dovere di esprimerci riguardo alla Loro pretesa.” Il Consiglio federale respinge poi l'affermazione che esso abbia agito in modo “astuto” e, pensando che il Grigioni insista sulla sua pretesa “contro” di Lui, consiglia al Governo grigione di non chiedere all’Assemblea federale una votazione, ma di presentarle una lagnanza contro l’Esecutivo, il quale dovrebbe poi prendere posizione.”

Coira prese posizione riguardo a questa lettera il 29 settembre, affermando di non poter fornire un’altra motivazione della sua reclamazione, motivata sufficientemente ad es. il 4 settembre. La domanda, osserva Coira, se noi avevamo o meno il diritto di trattenere come pegno una parte dei materiali da guerra, non ha più nessun senso; i materiali sono da tempo (*längstens*) consegnati ai destinatari. Sta invece il fatto che la nostra pretesa non ha più nessuna copertura e quindi meno forza, meno ragion d’essere. Tuttavia insistiamo su una decisione dell’Assemblea federale - alla quale spediremo un memoriale di chiarificazione <sup>-30</sup>, in merito a ciò che il Consiglio federale ha concesso.

In una lettera del 2 marzo 1852, il Governo cantonale conferisce al Consigliere nazionale Bavier pieni poteri e l’incarico di trattare col Consiglio federale circa la

<sup>30</sup> Con lettera del 3 dicembre 1851 il Governo grigione spedisce al Consiglio federale “un sufficente numero di copie del suo memoriale rivolto alle Camere, corredate da conti dettagliati e dalle lettere del Consiglio federale del 31 maggio e 10 giugno 1850”. Coira chiude la sua lettera del 3 dicembre nel modo seguente: “Speriamo che grazie agli sforzi dei nostri parlamentari nell’Assemblea federale sia possibile di rendere accettabile la nostra domanda.”

pretesa del Cantone nel senso che la somma di fr. 9'154 è trattabile e che potrebbe essere ridotta fino a fr. 6'000.

Lo stesso giorno il Governo di Coira si rivolse al Consiglio federale ricordando le trattative svoltesi riguardo al passaggio dei profughi di guerra dopo l'Assemblea federale del 1848. “Ci aspettavamo che la Loro Tit. Autorità ci tenesse al corrente su tali trattative e che fossimo anche invitati a dare il nostro apporto nelle relative riunioni. Comunque desideriamo una rapida conclusione della vertenza. Il nostro portavoce a Berna è per incarico dato il Consigliere nazionale Bavier, che ha la competenza di arrivare a un accordo bonale. Non abbiamo nulla in contrario che le posizioni nei conti in qualche modo dubbie siano cancellate. L'accordo può essere raggiunto con buona volontà da ambedue le parti.”

#### *9. La consegna dei materiali da guerra nel Grigioni e nel Ticino*

Della restituzione dei materiali ammassati, trattati e sorteggiati a Coira, si parla in vari scritti. Sull'atto di restituzione, comunque, non abbiamo potuto rintracciare nessun documento.

Nella lettera del Governo grigione al Consiglio federale del 29 settembre '51 è detto che la consegna è da tempo eseguita. Nello scritto del Consiglio federale al Canton Grigioni in cui nega a questo il diritto di trattenere delle armi come pegno, si dice implicitamente che il materiale reclamato è consegnato.

Dallo scritto del Consiglio federale del 1. settembre '51 al Governo grigione risulta che i materiali sono ancora a Coira.

Comunque sia, da uno scritto del Governo cantonale grigione al Consiglio federale del 13 marzo 1850, il Commissario federale per la consegna dei materiali da guerra Colonnello di artiglieria Fischer di Reinach arrivò a Coira “lo scorso mese di febbraio” senza essere stato annunziato. Gli sono state “aperte le porte” e gli si è messo al fianco un incaricato cantonale per lo svolgimento dei lavori. Col Commissario federale si cominciò a trattare anche riguardo al risarcimento delle spese avute dal cantone per l'inventarizzazione, il trasporto e la manutenzione dei materiali bellici reclamati.

Sulla base delle istruzioni impartite dal Commissario Fischer, fondate sul decreto federale del 20 dicembre '49, il risarcimento totale da parte della Sardegna al Cantone doveva ammontare a fr. 18'266,35 di cui 5'516,90 fr. provenivano dal conto “Preparazione dei materiali da consegnare alla Sardegna”. Riguardo a queste cifre il Governo cantonale espresse l'esplicita riserva di presentare in altra sede, in occasione della liquidazione finale, tutte quelle spese che il Commissario federale non poté considerare per le istruzioni ricevute. Che il Grigioni ha inoltrato a Berna una pretesa supplementare si è visto nel capitolo precedente.

Riguardo alla consegna delle armi sarde nel Canton Ticino si può attingere a due documenti, a una lettera del Consiglio di Stato al Consiglio federale del 15 luglio 1850 e all'inventario allestito dagli incaricati. Da questa lettera risulta implicitamente che fra Berna e Lugano non c'è stato il minimo screzio. Il Presidente del Consiglio di Stato conferma di aver agito secondo le precise indicazioni fornite su richiesta da Berna, che al Colonnello Actis è stato consegnato quanto chiesto, che i materiali relativi ad altre

reclamazioni sono stati messi da parte o restituiti ai legittimi proprietari, che il Colonnello Actis ha versato l'ammontare delle spese relative alle armi e che ogni parte ha preso in consegna un inventario firmato e controfirmato da parte del Cantone.<sup>31</sup>

Il Governo Ticinese, invitato il 31 maggio da Berna a preparare la consegna delle armi, comunicò di essere pronto il 15 luglio. Nel Ticino l'operazione risultava più facile per due motivi: il valore delle armi ritirate ai profughi italiani venne valutato in fr. 34.581,86 mentre quello giunto a Coira dai confini grigioni sud e est venne stimato fr. 69.587,10. In secondo luogo, le spese dei singoli comuni grigioni alla frontiera e del cantone per la raccolta, la prima e la definitiva inventarizzazione, i trasporti sopra i valichi grigioni da Campocologno e da Müstair a Coira e il trattamento e l'imballaggio definitivo costarono ben di più che il trasporto da Lumino a Magadino.

Innanzi tutto il Governo di Lugano (allora capoluogo cantonale) volle sapere se consegnare tutto al colonnello Actis o se si doveva tener conto di ogni reclamazione ritenuta valida, presentata da particolari.

Il resto del materiale venne consegnato all'incaricato sardo “in ottimo stato dopo aver compilato un inventario in doppio”. Le copie, firmate e controfirmate, andarono a Actis e al Dipartimento militare ticinese.<sup>32</sup>

L'inventario che l'Assemblea del Canton Ticino ha steso elenca le varie armi in uso all'epoca, fucili, baionette, sciabole, lance, obici; i fucili erano di tipo piemontese, francese, inglese, con e senza baionetta; mazzi di miccia, portamiccia, portabombe, bombe cariche, canelli di bombe, furgoni per obici e altri, un furgone da carico di Garibaldi, cannoni, munizioni, polvere per fucili e cannoni, misurini e pedrioli da carica, cofanetti aspettanti agli obici, e cinturoni, giberne ecc. ecc.

Il direttore dell'Arsenale pose la sua firma sotto il seguente testo:

“Il sottoscritto adempiendo degli ordini del Dipartimento militare del Cantone Ticino fa formale consegna al Sig.r Colonnello Actis Delegato del Governo di S.M. il Re di Sardegna pel ritiro del Materiale da guerra dell'Emigrazione Italiana che trovasi in quest'Arsenale e descritto nel presente Inventario.

Bellinzona 27 Giugno 1850

Il Direttore: f. C. Tatti”

L'invia del regno di Sardegna dichiarò:

“Con deliberazione del 23 Maggio scorso il Consiglio Federale avendo dichiarato che il Materiale rimanente sul suolo Elvetico sarebbe consegnato al Piemonte; Il sottoscr. Delegato dal Governo di S.M. il Re di Sardegna, Incaricato pel ritiro del Materiale da guerra dell'Emigrazione Italiana che trovasi all'Arsenale del Canton Ticino in Bellinzona, dichiara di aver ricevuto tutto il sudd.o materiale, descritto nel presente Inventario.

Bellinzona 27 Giugno 1850

Actis Colonnello D'Artig.a”

Quest'inventario contiene poi una pagina con l'elenco delle armi e degli oggetti di equipaggiamento chiesti e ottenuti da singole persone in seguito a ordini speciali. Questa lista porta la data del 30 giugno 1850.

<sup>31</sup> Il Presidente di Stato Carlo Lurati.

<sup>32</sup> Alla Confederazione si trasmette “copia autentica del detto inventario”.